

(N. 583-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1954

Comunicato alla Presidenza il 12 novembre 1954

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo addizionale firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 porta modifiche e perfezionamenti alle precedenti norme che regolavano il trasporto delle merci su strada.

Si tratta di tutta una serie di accorgimenti tecnico-pratici, suggeriti dall'esperienza volta a favorire soprattutto il controllo del settore del traffico commerciale.

Sono trentadue i Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo, dall'Ucraina, alla Siria, all'Islanda e questo sottolinea il vasto interesse che ha una norma comune in questo settore di attività.

Si propone perciò al Senato l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame.

CESCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.